

considerando che, per quanto riguarda gli altri richiedenti, è necessario limitare il quantitativo massimo che può essere oggetto di ciascuna domanda di titolo d'importazione per consentire una più equa ripartizione dei quantitativi disponibili; che per motivi economici è necessario rispettare un quantitativo minimo per queste domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 48 555 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, suddivisi in:

- a) 6 315 aventi peso vivo per capo inferiore o pari a 300 kg e soggetti ad una riduzione del prelievo del 65 %;
- b) 42 240 aventi peso vivo per capo da 220 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Slovacca, dalla Romania o dalla Slovenia e soggetti ad una riduzione del prelievo del 75 %.

2. Le riduzioni di cui al punto 1 si riferiscono al prelievo applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. I quantitativi menzionati nel paragrafo 1 sono ripartiti come segue:

	Italia	Grecia
a) 6 315 capi	5 480	835
b) 42 240 capi	36 640	5 600

4. La domanda di titolo e il titolo medesimo riguardano, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80:

- giovani bovini di peso, per capo, fino a 300 kg, oppure
- giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg,

originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Slovacca, dalla Romania o dalla Slovenia.

In quest'ultimo caso, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nelle caselle 7 e 8, una delle seguenti diciture:

- Hungria y/o Polonia y/o República Checa y/o República Eslovaca y/o Rumania y/o Eslovenia,

- Ungarn og/eller Polen og/eller Den Tjekkiske Republik og/eller Den Slovakiske Republik og/eller Rumænien og/eller Slovenien,
- Ungarn und/oder Polen und/oder Tschechische Republik und/oder Slowakische Republik und/oder Rumänien und/oder Slowenien,
- Ουγγαρία ή/και Πολωνία ή/και Τσεχική Δημοκρατία ή/και Σλοβακική Δημοκρατία ή/και Ρουμανία ή/και Σλοβενία,
- Hungary and/or Poland and/or Czech Republic and/or Slovak Republic and/or Romania and/or Slovenia,
- Hongrie et/ou Pologne et/ou République tchèque et/ou République slovaque et/ou Roumanie et/ou Slovénie,
- Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica Ceca e/o Repubblica Slovacca e/o Romania e/o Slovenia,
- Hongarije en/of Polen en/of Tsjechische Republiek en/of Slowaakse Republiek en/of Roemenië en/of Slovenie,
- Hungria e/ou Polónia e/ou República Checa e/ou República Eslovaca e/ou Roménia e/ou Eslovénia.

Il titolo obbliga ad importare dai paesi indicati.

5. I titoli d'importazione di cui al paragrafo 4, primo comma, primo trattino, non danno il diritto di importare animali originari delle Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

6. Nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80, gli Stati membri specificano le categorie di peso vivo e, nel caso di cui al paragrafo 4, primo comma, secondo trattino, l'origine dei prodotti.

7. Nell'ambito dei quantitativi riservati all'Italia e alla Grecia per ciascuna categoria, e in deroga all'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80,

a) il 90 % dei quantitativi può essere assegnato direttamente ai richiedenti che forniscono la prova di aver importato nel corso degli ultimi tre anni civili animali soggetti al regime di cui trattasi. La ripartizione è effettuata proporzionalmente alle importazioni effettuate nei tre anni considerati;

b) il 10 % può essere assegnato agli altri richiedenti.

8. La prova di cui al paragrafo 7 è fornita mediante il documento doganale di immissione in libera pratica.

9. Con riferimento ai quantitativi di cui al paragrafo 7, lettera b), i titoli di importazione sono rilasciati soltanto per quantitativi pari o superiori a 10 capi.

Articolo 2

1. Per quanto concerne i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 7, lettera b), la domanda di titolo d'importazione: